

presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche...”, avendo contenuto erotico ma non pornografico;

- l'emittente, per propria scelta editoriale, dalla data del 17 febbraio 2007, ha deciso di interrompere le trasmissioni di messaggi promozionali di linee telefoniche a carattere erotico;

UDITA la parte in audizione in data 8 maggio 2007, nel corso della quale, dopo aver preso visione dei supporti magnetici recanti la registrazione dei programmi oggetto di contestazione, il legale rappresentante della società, nel richiamare integralmente le argomentazioni contenute nelle memorie giustificative, ha avanzato richiesta motivata di rilascio di copia degli stessi, e accesso agli atti del fascicolo;

PRECISATO che in data 14 giugno 2007, in sede di accesso agli atti del procedimento, è stata rimessa al rappresentante dell'emittente copia dei supporti contenenti la registrazione delle trasmissioni di cui in contestazione, della segnalazione e dell'atto di contestazione, conformi agli originali conservati agli atti del fascicolo;

PRESO ATTO che la società Telemed S.p.A. ha dichiarato di aver cessato la messa in onda di trasmissioni della tipologia di quelle oggetto di contestazione, a partire dal 17 febbraio 2007;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente in quanto:

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell'atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 31 gennaio 2007) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS;

- la qualificazione pornografica del contenuto discende dalla ormai consolidata giurisprudenza in materia alla luce della quale si deve intendere per pornografica la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di soggetti erotici e di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, che risulti offensiva del pudore, laddove è offensiva del pudore la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, o l'esibizione di organi genitali, esorbitante dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, ovvero finalizzata alla eccitazione erotica o alla stimolazione dell'istinto sessuale, ovvero connotata da gratuità rispetto al contesto narrativo e priva di elementi redimenti che, alla luce dello stesso contesto, ne giustificano la presenza;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la rilevata violazione nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori, sebbene si prende atto che i programmi oggetto di contestazione, destinati ad un target di telespettatori adulti, sono stati mandati in onda nella fascia oraria notturna e pertanto, in relazione all'orario di trasmissione, non sono idonei a recare pregiudizio ai minori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: il presente provvedimento ha ad oggetto la violazione di norme reiterata nel tempo da parte dell'emittente e oggetto di più atti di contestazione nei confronti della medesima, che ha dato luogo all'irrogazione di un'ordinanza ingiunzione, da ultimo, in data 8 febbraio 2007 (delibera 17/07/CSP);

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Telemed S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

ORDINA

alla società Telemed S.p.A., con sede legale in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telemed 2", ora "Med2", di pagare la sanzione amministrativa di 3.000,00 (tremila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 124/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.


La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma 18 luglio 2007


IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino




IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



DELIBERA N. 125/07/CSP**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ VIDEO UNO S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “VIDEO UNO”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 34, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 luglio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*” approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n: 136/06/CONS del 15 marzo 2006; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 22 marzo 2007, n. 47/07/DIC/AEM, notificato in data 6 aprile 2007, con il quale è stata contestata alla società Video Uno S.r.l., con sede legale in Ragusa, Viale dei Platani n. 34/B, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Video Uno*”, la violazione dell’articolo 34, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dell’articolo 5ter, commi 1, 3, 5 e 6 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP e 105/05/CSP, per aver trasmesso in data 14 dicembre 2006, dalle ore 15.15 alle ore 16.08, e in data 17 dicembre 2006, a partire dalle ore 9.24, un programma della sensitiva Mimma maga con promozione di linee telefoniche a valore aggiunto;

VISTE le memorie della società Video Uno S.r.l. pervenute in data 24 aprile 2007 (prot. 26935) in cui è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni :

- a. le trasmissioni andate in onda e oggetto di contestazione risultano, dalla lettura del registro dei programmi trattare di cartomanzia (interpretazione dell'ignoto a mezzo delle carte), *non sono di mera propaganda e quindi non sono soggette al disposto dell'articolo 5ter, commi 1, 3, 5 e 6 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*;
- b. tale tipologia di trasmissione non è certamente indirizzata ai minori ed, al riguardo, il programma andato in onda il 14 dicembre 2006, è sfiorato per soli otto minuti nella "fascia protetta", per un problema tecnico di programmazione;

UDITA la parte in audizione in data 8 maggio 2007, nel corso della quale la società Video Uno S.r.l., nel richiamarsi alle argomentazioni esplicitate nella memoria difensiva, ha insistito per l'archiviazione degli atti, precisando che l'emittente, a far data dal 17 gennaio 2007, non trasmette più telepromozioni riguardanti cartomanzia e lotto;

PRECISATO che in data 14 giugno 2007, in sede di accesso agli atti del procedimento, è stata rimessa al rappresentante dell'emittente copia dei supporti contenenti la registrazione delle trasmissioni di cui in contestazione, della segnalazione e dell'atto di contestazione, conformi agli originali conservati agli atti del fascicolo;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte eccezioni per le seguenti ragioni:

- a. dalla visione della registrazione, è stata rilevata la trasmissione di televendita quale *"offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni"*, eventualmente riqualificabile, come suggerito dalla stessa emittente nella dichiarazione, allegata al verbale di audizione dell'8 maggio, in cui si comunica di aver eliminato dal palinsesto tali telepromozioni nell'accezione fornita dal regolamento di *"forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica nell'ambito di un programma al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti"*;
- b. la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato, prescinde dall'intendimento degli autori del programma o dell'emittente, dovendo aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla rappresentazione costituita dal programma e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità sull'orario di messa in onda;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente "Video Uno", nel corso del programma andato in onda nella fascia protetta il giorno 14 dicembre 2006 integra gli estremi della violazione delle norme che dispongono una "protezione specifica" come definita al paragrafo 4.4 del Codice di autoregolamentazione TV e

Minori che espressamente vieta la pubblicità dei “servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalla leggi vigenti” nella fascia oraria dalle 16.00 alle 19.00, come recepito dall’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, inoltre, che il presidio sanzionatorio correlato alla violazione dell’articolo 34, comma 4, sia assorbente rispetto a quello relativo alla violazione dell’articolo 5ter, commi 1, 3, 5 e 6 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP e 105/05/CSP per la trasmissione andata in onda il 14 dicembre 2006;

RITENUTA, per l’effetto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) ai sensi dell’articolo 35, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura pari al minimo edittale corrispondente a euro 25.000,00 (venticinquemila/00), in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione, essa deve ritenersi oggettivamente elevata in considerazione dell’incidenza del comportamento su rilevanti beni giuridici, quale la tutela dei minori, quale parte del pubblico che ha minore capacità di giudizio e di discernimento nei confronti dei messaggi pubblicitari;

- con riferimento all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, si prende atto che l’emittente ha dichiarato di avere totalmente eliminato dal proprio palinsesto tale tipologia di trasmissioni;

- con riferimento alla personalità dell’agente, l’emittente si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività e in particolare l’esercizio del controllo della piena conformità dell’emesso al quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle condizioni economiche dell’agente, le stesse si presumono tali da consentire l’applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell’articolo 29 del “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”;

ORDINA

alla società Video Uno S.r.l., con sede legale in Ragusa, Viale dei Platani n. 34/B, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “Video Uno”, di

pagare la sanzione amministrativa di euro euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per la violazione dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 125/07/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, li 18 luglio 2007.

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

DELIBERA N.127/07/CSP**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ STUDIO TV 1 S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “STUDIO TV”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 luglio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l’atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 27 febbraio 2007, n.29/07/DICAM/N°PROC.1523/FB, notificato in data 13 marzo 2007, con il quale veniva contestata alla società Studio TV 1 S.p.A. la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, per aver trasmesso dalle ore 23:58 del 21 agosto 2006 alle ore 4:56 del 22 agosto 2006 e dalle ore 23:58 del 22 agosto 2006 alle ore 4:57 del 23 agosto 2006 la rubrica “*Maracuja*” e un programma promozionale di servizi “*audiotex*” recanti scene pornografiche;

VISTE le memorie giustificative in data 10 aprile 2007 (pervenute all’Autorità con nota prot. n. 0025515 del 17 aprile 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l’atto di contestazione risulta notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall’articolo 14 della legge n. 689/1981 stante l’eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la data del compimento del “fatto” (programma andato in onda il 22 e 23 agosto 2006) e la notifica dello stesso (13 marzo 2007), nonché tra la data di ricezione della notizia della messa in onda dei programmi oggetto della contestazione (segnalazione del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione Tv e minori del 18 settembre 2006) e la notifica dell’atto di contestazione;

- le trasmissioni oggetto di contestazione non contengono immagini che in relazione all'orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

- le trasmissioni oggetto di contestazione contengono immagini erotiche ma non pornografiche;

ESPERITO in data 21 giugno 2007 l'accesso agli atti del procedimento;

UDITA la parte in audizione in data 21 giugno 2007, nel corso della quale, dopo aver preso visione del contenuto del supporto magnetico recante la registrazione del programma oggetto di contestazione, il legale rappresentante della società Studio TV 1 S.p.A., nel richiamare integralmente le argomentazioni contenute nelle memorie giustificative, ha evidenziato, in particolare, la tardività della contestazione, ribadendo che le trasmissioni esaminate sono di genere erotico e non pornografico;

PRECISATO che in data 4 luglio 2007 è stata consegnata al rappresentante della suddetta emittente copia delle registrazioni dei programmi oggetto della contestazione, come da richiesta motivata avanzata dalla società Studio TV 1 nella citata nota del 10 aprile 2007 e ribadita in occasione dell'accesso agli atti esperito in data 21 giugno 2007;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all'orario di trasmissione, il programma oggetto di contestazione non può nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell'atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 13 febbraio 2007) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS;

- nei programmi mandati in onda dall'emittente le rappresentazioni di attività sessuale nelle sue varie modalità di consumazione, con esibizione di nudi femminili integrali e visione diretta dell'organo genitale finalizzati alla stimolazione dell'istinto sessuale integrano la fattispecie di scene pornografiche;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) per

ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi considerevole, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, nel prendere atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, si riscontrano 2 episodi di violazione per le trasmissioni andate in onda nella notte tra il 21 ed il 22 agosto e nella notte tra il 22 ed il 23 agosto 2006;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Studio TV 1 S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 6.000,00 (seimila/00) pari a euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna violazione rilevata (n. 2), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società Studio TV 1 S.p.A., con sede legale in Treviglio (BG), via Pietro Nenni s.n.c., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Studio TV*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.000,00 (seimila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al

capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 127/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.


La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 18 luglio 2007.


IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò




IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino



IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti



DELIBERA N.128/07/CSP**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ PUBLIMED S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELERADIO DEL MEDITERRANEO") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 luglio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 13 febbraio 2007, n.27/07/DICAM/N°PROC.1524/FB, notificato in data 1° marzo 2007, con il quale veniva contestata alla società Publimed S.p.A. (già Teleradio del Mediterraneo S.p.A.), la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 26 agosto 2006 a partire dalle ore 22:53, il film "*Morbosamente vostra*" recante scene pornografiche;

VISTE le memorie giustificative in data 28 marzo 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0022861 del 4 aprile 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l'atto di contestazione risulta notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 14 della legge n. 689/1981 stante l'eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la data del compimento del "fatto" (programma andato in onda il 26 agosto 2006) e la notifica dello stesso (1° marzo 2007), nonché tra la data di ricezione della notizia della messa in onda del film oggetto della contestazione (segnalazione del Ministero delle Comunicazioni del 28 settembre 2006) e la notifica dell'atto di contestazione;

- la trasmissione oggetto di contestazione non contiene immagini che in relazione all'orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

- il film "Morbosamente vostra" contiene immagini erotiche ma non pornografiche;

UDITA la parte in audizione in data 8 maggio 2007, nel corso della quale, dopo aver preso visione del contenuto del supporto magnetico recante la registrazione del programma oggetto di contestazione, il legale rappresentante della società Publimed S.p.A. (già Teleradio del Mediterraneo S.p.A.), nel richiamare integralmente le argomentazioni contenute nelle memorie giustificative, ha avanzato richiesta motivata di accesso agli atti e di rilascio di copia del contenuto del suddetto supporto evidenziando, in particolare, la tardività della contestazione ai sensi dall'articolo 14, della legge 24 novembre 1981, n. 689 applicabile al caso di specie anche ai sensi della delibera n. 136/06 CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

RILEVATO che in data 21 giugno 2007 è stato esperito l'accesso agli atti del procedimento e consegnata al rappresentante dell'emittente copia del supporto contenente la registrazione della trasmissione di cui in contestazione;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all'orario di trasmissione, il programma oggetto di contestazione non può nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell'atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 13 febbraio 2007) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS;

- nel film mandato in onda dall'emittente le rappresentazioni di attività sessuale, con esplicita visione del rapporto sessuale nelle sue varie modalità di consumazione finalizzata alla stimolazione dell'istinto sessuale, integrano la fattispecie di scene pornografiche;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilcentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori, sebbene si prende atto che il film oggetto di contestazione, destinato ad un target di telespettatori adulti, è stato mandato in onda nella fascia oraria notturna e pertanto, in relazione all'orario di trasmissione, non è idoneo a recare pregiudizio ai minori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, il presente provvedimento ha ad oggetto la violazione di norme reiterata nel tempo da parte dell'emittente ed oggetto di più atti di contestazione nei confronti della medesima, che ha dato luogo all'irrogazione di un'ordinanza ingiunzione, da ultimo, in data 17 gennaio 2007 (delibera n. 8/07/CSP);

- con riferimento alla *personalità dell'agente*, la società Pubblimed S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*, le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società Pubblimed S.p.A. (già T.R.M. Teleradio del Mediterraneo S.p.A.), con sede legale in Palermo, Viale Regione Siciliana n. 4468, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Teleradio del Mediterraneo*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.000,00 (tremila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.128/07/CSP, entro trenta giorni dalla

notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.


La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 18 luglio 2007


IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino



IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti



DELIBERA N. 129/07/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. -
RETI TELEVISIVE ITALIANE - SPA (EMITTENTE PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "CANALE 5")
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEL PARAGRAFO 3
DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN
COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMI 3 E 4 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 luglio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n.130/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;